Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 febbraio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1964, n. 1599.

Istituzione in Lusaka (Repubblica di Zambia) di un Consolato generale di 1ª categoria e modifica della circoscrizione del Consolato generale di 1ª categoria in Salisbury (Rhodesia del Sud).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Lusaka (Repubblica di Zambia) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica di Zambia ed il Malawi.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Salisbury (Rhodesia del Sud) è modificata come segue: la Rhodesia del Sud.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1964, n 1600.

Istituzione in Kampala (Uganda) di un Consolato di 1ª categoria e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Nairobi (Kenia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Kampala (Uganda) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati dell'Uganda, del Ruanda e del Burundi.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Nairobi (Kenia) è modificata come segue: il territorio dello Stato, le isole Seicelle e dipendenze.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. 1601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunta la seguente: « Lo esame di Diritto internazionale non può essere sostenuto dallo studente, se non abbia già superato l'esame di Istituzioni di diritto privato ».

Art. 63. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Psicologia dell'età evolutiva;
Glottologia;
Sociologia;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia delle dottrine politiche;
Filosofia della storia;
Storia della scienza.

Art. 121, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che dopo il secondo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti biennali di " Patologia speciale e clinica medica " e di " Patologia speciale e clinica chirurgica " comportano due esami distinti: un esame teorico, che dev'essere sostenuto alla fine del 3° anno, e una prova pratica, che dev'essere sostenuta alla fine del 4° anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1964, n 1602.

Istituzione in Edimburgo (Gran Bretagna) di un Consolato generale di 1ª categoria ed in Glasgow (Gran Bretagna) di un Vice consolato di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria in Glasgow.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Glasgow (Gran Bretagna) è soppresso.

Art. 2.

L'Agenzia consolare in Edimburgo (Gran Bretagna), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Glasgow, è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Edimburgo (Gran Bretagna) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Scozia.

Art. 4.

E' istituito in Glasgow (Gran Bretagna) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Edimburgo.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1964, n. **1603.**

Istituzione in San Gallo (Svizzera) di un Consolato di 1ª categoria, soppressione del Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in San Gallo (Svizzera), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in San Gallo (Svizzera) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i Cantoni di San Gallo, Appenzello e Turgovia.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera) è modificata come segue: i Cantoni di Glarona, Lucerna, Sciaffusa, Svitto, Unterwalden superiore e inferiore, Uri, Zug e Zurigo.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964, n. **1604.**

Modifiche allo statuto della Cassa scolastica del Conservatorio di musica di Venezia.

N. 1604. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato modificato lo statuto della Cassa scolastica del Conservatorio di musica di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1605.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Chiara Gambacorti » di Pisa.

N. 1605. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Chiara Gambacorti » di Pisa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1964, n. **1606.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Scalfaro » di Catanzaro.

N. 1606. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « E. Scalfaro » di Catanzaro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1607.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel di Sangro (L'Aquila).

N. 1607. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel di Sangro (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1608.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marcelli » di Foiano della Chiana (Arezzo).

N. 1608. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marcelli » di Foiano della Chiana (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1964, n. 1609.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in regione Sant'Anna Pescatori del comune di San Mauro Torinese (Torino).

N. 1609. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in regione Sant'Anna Pescatori del comune di San Mauro Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il decreto presidenziale 7 aprile 1960, con il quale venne costituito, per la durata di 25 anni, un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Potenza, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici della Provincia stessa;

Considerato che con tale decreto presidenziale veniva fissato in L. 500.000 il contributo annuo dello Stato a favore di detto Consorzio, con uguale impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza;

Vista la deliberazione n. 147, in data 1° giugno 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Potenza ha determinato di elevare il contributo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 500.000 a L. 5.000.000 annui, con decorrenza dall'anno 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Potenza con decreto presidenziale 7 aprile 1960, viene elevato, a decorrere dall'anno 1964, a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annui, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul Cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste per il corrente periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e sui capitoli corrispondenti dei successivi anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1965
Registro n. 1 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 49. — D'ALENA

(904)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1960, n. 273204, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1960, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 130, con il quale l'on. avvocato Lorenzo Natali, Sottosegretario di Stato per il tesoro, venne nominato presidente della Commissione anzidetta;

Ritenuto che, a seguito della cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato dell'on. avv. Lorenzo Natali, occorre procedere alla nomina del nuovo presidente della Commissione di cui trattasi;

D'intesa con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'on. dott. Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato per il tesoro, è nominato, a decorrere dalla data del

presente decreto, presidente della Commissione per lo esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in sostituzione dell'on. avvocato Lorenzo Natali, cessato dalla carica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1965
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 200. — VENTURA SIGNORETTI

(965)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1965.
Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare a dazio ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla voce 73 02-E-II-c-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per l'anno 1965, nella misura globale di tonnellate 5000 (cinquemila).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 51 del 1° aprile 1964, con la quale il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno ha proposto la classificazione a provinciale della strada denominata « Brancadoro » nel comune di Sant'Elpidio a Mare, che dall'innesto con la provinciale «delle Fratte» va ad allacciarsi con la provinciale «Varegrense» in prossimità del ponte dell'Annunziata sul Chienti della lunghezza di circa km. 3+800;

Visto il voto in data 20 novembre 1964, n. 2121, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la suddetta strada possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126 e può pertanto essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada « Brancadoro » può pertanto essere classificata provinciale ai sensi della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada « Brancadoro » di cui alle premesse della lunghezza di circa km. 3+800, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(963)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1965.
Norme per l'importazione a dazio ridotto del contingente di quintali 85.000 di alcune varietà di patate da semina di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1964, n. 1402 (nota 2 alla voce della tariffa doganale n. 07.01-A-I-a).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1964, n. 1402;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione al dazio dell'1,50% sul valore del contingente globale di quintali 85.000 di patate da semina delle varietà Majestic, Kennebec, Krasava, Akersegen e Sieglinde provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, previsto dalla nota 2 alla voce di tariffa n. 07.01-A-I-a compresa nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1964, n. 1402, sarà regolata per l'anno corrente dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 5 ottobre 1964 per l'importazione di patate da semina per la campagna 1964-1965.

Art. 2.

Non è ammessa la riesportazione delle patate da semina di cui al precedente art. 1, se le stesse non siano state assoggettate al dazio previsto dalla voce numero 07.01-A-I-b della vigente tariffa doganale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(962)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Tomba di Mereto, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12721/10234 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Tomba di Mereto, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 15 luglio 1963.

(939)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Son Lorenzo di Sedegliano, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13801/10238 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sedegliano, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 16 luglio 1963.

(935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia della Università di Messina è vacante la cattedra di « Farmacologia e farmacognosia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(988)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Ascione, nato a Cariati (Cosenza) il 21 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 14 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,84	624,83	624,82	624,86	624,83	624,86	624,86	624,82
$ Can.	581,11	580,90	581 —	580,80	580,60	581,06	580,75	581,07	581,07	581 —
Fr Sv.	144,34	144,325	144,3150	144,34	144,33	144,32	144,3375	144,32	144,32	144,32
Kr D.	90,33	90,37	90,39	90,3650	90,25	90,34	90,3625	90,34	90,34	90,32
Kr N.	87,36	87,37	87,36	87,38	87,30	87,36	87,37	87,36	87,36	87,35
Kr Sv.	121,68	121,68	121,67	121,68	121,60	121,67	121,68	121,67	121,67	121,65
Fol	173,92	173,92	173,93	173,92	173,92	173,91	173,92	173,92	173,92	173,92
Fr B.	12,59	12,592	12,5925	12,5910	12,595	12,59	12,5905	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,515	127,51	127,52	127,50	127,49	127,5175	127,49	127,49	127,50
Lst.	1745,84	1746,30	1746,60	1746,60	1745,75	1745,91	1746,45	1745,92	1745,92	1746,30
Dm. occ.	157,04	157,08	157,10	157,08	157 —	157,03	157,08	157,03	157,03	157,06
Scell. Austr.	24,18	24,175	24,1750	24,175	24,15	24,18	24,174	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,795	21,80	21,79	21,775	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 17 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	580,775
1 Franco svizzero	144,339
1 Corona danese	90,364
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	121,68
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1746,525
1 Marco germanico	157,08
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,785

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1965

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo; modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1965.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e la procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 maggio 1965 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 17 aprile 1965 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolta la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 23, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 9 gennaio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 115 - GALLUCCI

(958)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1, dell'anno 1965, è pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1964, n. 18941, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 91, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a venticique posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1963, n. 12138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 settembre 1963.

(976)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.